

CAMERA DEI DEPUTATI N. 938

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANTALO, FUSARO, BOLDRIN, FIORET, SANTUZ,
ZAMBON, ZUECH**

Presentata il 15 dicembre 1976

Nuovo statuto del Consorzio per la salvaguardia e la valorizzazione delle Ville venete

ONOREVOLI COLLEGHI! Con legge 6 marzo 1958, n. 243, venne costituito un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali interessati per il restauro e la valorizzazione delle Ville venete, presenti nelle province di Belluno, Padova, Pordenone, Udine, Verona, Venezia e Vicenza; legge, la cui efficacia — prorogata con successive leggi 5 agosto 1962, n. 1336, e 7 luglio 1970, n. 600 — è venuta praticamente a scadere con il 31 dicembre 1976, donde la esigenza di provvedere a giusta proroga, con essa apportando alla disciplina normativa alcuni efficaci correttivi, la cui utilità sia emersa dalla pratica attuazione nel tempo della salvaguardia e tutela di così preminente e ovunque invidiatoci patrimonio artistico e culturale.

Il Consorzio — la cui istituzione, a suo tempo, venne promossa da un largo strato della opinione pubblica a seguito di mostre organizzate all'esterno dagli Enti provinciali per il turismo del Veneto e da alcuni illuminati di cultura veneti — è, quindi, sorto per provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, alla tutela, al restauro, al consolidamento ed alla migliore utilizzazione delle Ville venete, soggette alla legge 1° giugno

1939, n. 1089; in ciò operandosi una vera e propria delega dello Stato a questo Ente, che ha oggi giurisdizione su di un enorme patrimonio di circa 4.000 Ville, dislocate nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia. E tale costituzione si è attuata tra lo Stato, le Amministrazioni provinciali e gli Enti provinciali per il turismo delle province di Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia e Vicenza, con la partecipazione dei comuni interessati, nell'obiettivo di servire quello che nella specie è stato giustamente definito un vero imperativo culturale, storico e sociale.

Da tali premesse, scaturiscono, due elementi convergenti: la delega dello Stato in un settore specifico di propria competenza ed il limite ad immobili specificamente indicati nella vigente legge 1° giugno 1939, n. 1089; dal che inconfutabile la funzione pubblica che il Consorzio esercita, e per esercitare la quale è stato costituito.

I fini anzidetti vengono conseguiti dall'Ente con un servizio di mutui, con la concessione di contributi, con la erogazione di fondi, con l'esproprio e l'acquisto delle Ville delle quali non sia possibile as-

sicurare altrimenti la conservazione, e con l'accollo delle spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle Ville stesse; attività tutte svolte dal Consorzio, sotto il profilo tecnico-artistico, di intesa con gli organi locali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Le Ville identificate sono 4.000, di cui 2.000 catalogate. E nei diciotto anni di attività il Consorzio stesso — pur nella esiguità dei fondi messi a disposizione dallo Stato (200 milioni l'anno) — è intervenuto su circa 400 Ville, che ha restituito al loro primitivo splendore; Ville che offrono oggi, sia allo studioso che al profano visitatore, un quadro attivo della continuità tangibile di Venezia in terra ferma.

Un riepilogo di quanto il Consorzio abbia compiuto dal 1958 ad oggi, è d'obbligo; e può essere valido schema per intendere la ampiezza della iniziativa e la improrogabile necessità di provvedere con urgenza alla continuazione di tale regime legislativo.

Il compito assegnato era, e rimane, ponderoso e l'averlo assolto è merito consistente. Le Ville, così numerose, formano un complesso veramente unico, per l'alta espressione artistica e la coerenza di stile che le contraddistingue; tutte così simili di impianto, eppure così varie per la molteplicità delle soluzioni e varietà di decorazioni in rapporto alla loro scenografia ambientale.

Veramente studende sono le Ville del Palladio, pure soluzioni architettoniche, imitate nel tempo di una originalità che sa essere attuale anche ai giorni nostri: bella è la *Rotonda*, opera somma del Palladio, edificata sui Colli berici; piena di mistero è la *Malcontenta*, costruita in pianura, verso la laguna, in una zona spesso ammantata da nebbie argentate, quasi alla foce di Brenta: meravigliosa è la *Villa Barbaro* a Maser, tutta affrescata dal grande Paolo Veronese e adorna di sculture del Vittoria; e piena di fantasie la movimentata *Badoera*, di Fratta Polesine, che presenta stupendi affreschi del Giallo Fiorentino.

Certamente non meno significative sono le Ville non palladiane, edificate da altri insigni architetti quali Giovanni Maria Falconetto, Jacopo Sansovino, Vincenzo Scamozzi. E, tra esse, devono ricordarsi: la grandiosa *Villa Manin* di Passariano, già di proprietà dell'ultimo doge di Venezia;

la *Villa Pisani* a Strà, edificata sui disegni di Francesco Maria Preti e di Gerolamo Frigimelica; la maestosa *Villa Contarini* a Piazzola sul Brenta; la cinquecentesca *Villa Soranza* con le facciate affrescate da Benedetto Caliari.

Ben difficile è stata l'opera del Consorzio per il restauro di tanti beni, corrosi nel tempo dell'abbandono e spesso dalla carenza di ogni manutenzione, ancorché ordinaria.

Gli esempi di positivo intervento consortile sono molteplici; e, per tutti, può indicarsi quanto si è fatto per il restauro della *Malcontenta*, prossoché consumata all'esterno, e con gli affreschi interni dello Zelotti in stato di estrema usura. Si è realizzato al riguardo il ripristino dell'insigne monumento, sia mediante la fortificazione della muratura, e sia con il recupero dell'importante ciclo di affreschi iniziato dal Franco e terminato dallo Zelotti dopo il 1560, anno della morte del Franco. E ciò si è attuato con sorprendenti risultati positivi, per cui a distanza di quattro secoli, si possono oggi nuovamente ammirare le splendide pitture citate nei quattro libri del Palladio e dal Ridolfi.

Un interessante e meno noto aspetto della attività del Consorzio è quello del recupero di affreschi, che il tempo aveva dimenticati spesso sotto la calce o gli intonaci. E, in questo, un esempio che ci viene offerto dalla incantevole *Villa Roberti* di Brugine, attualmente di proprietà dell'Ente; ove, al mirabile ciclo di affreschi dello Zelotti, del Fasolo e forse dello stesso Veronese che fino ad ora erano conosciuti, si potrà in futuro aggiungere tutto un altro ciclo che era ricoperto di calce ed intonaci, oggi già parzialmente restaurato o individuato da assaggi.

Ed altro esempio di efficace e totale recupero eseguito con il contributo del Consorzio è quello della sontuosa dimora di campagna dei Querini Stampaglia, la famiglia patrizia veneziana creatrice della benemerita fondazione di pari nome in Venezia. Al riguardo, si è riscoperto l'edificio nelle sue originarie strutture architettoniche, con l'abbattimento delle parti false, e si sono inoltre recuperati gli affreschi interni da sotto la calce: un ciclo di pitture veramente unico per figurazioni e tecnica, di scuola veneziana del « 500 », opera di Bonifacio de' Pitati e bottega.

Il Consorzio, nell'assolvere positivamente i suoi compiti, ha quindi in pari tem-

po svolto una consistente azione di cultura, che andava utilmente diffusa. E nella struttura attuale una delle carenze che presenta è proprio quella di non avere mezzi per la propria attività e per rendere pubblici i risultati del suo lavoro. Ciò dipende, infatti, dallo stesso ordinamento del Consorzio; il quale, se per un verso giustamente obbliga a non stornare denari per fini diversi da quelli istituzionali, per l'altro ha spesso reso gli obiettivi conseguiti negletti ed ignorati ai più.

Si deve qui ricordare come la attività svolta sia stata riconosciuta, anche ad altissimi livelli, più sul piano internazionale che su quello nazionale. A tale riguardo si consideri la motivazione con la quale al Consorzio delle Ville venete è stato concesso il « Premio Europa » dalla ben nota fondazione FVS di Amburgo, e che è la seguente: « Per l'eccezionale attività svolta per il restauro delle Ville venete, che fanno parte integrante del patrimonio architettonico europeo ».

Il Consorzio, a fianco della realizzata azione di cultura, deve inquadrate anche in altra visuale, non meno preminente della prima ove la sua attività ha una importanza notevole, anche sul piano economico-sociale. Infatti, attraverso una spesa diretta di soli 961 milioni, sia dato impulso a spese private per restauri per un totale di oltre 16 miliardi di lire. E, in questo, il Consorzio si caratterizza, dunque, anche come fonte notevole di occupazione, di cui hanno beneficiato e continueranno a beneficiare imprese e lavoratori delle regioni interessate.

Tralasciamo il profilo estetico e la acquisizione di tanto incommensurabile tesoro al patrimonio artistico nelle realizzazioni di architetti famosi, primo di Palladio, o di pittori insigni, tra i più eclatanti il Tiepolo e il Veronese, evitando una rassegna emblematica dei nostri valori, per non cadere in un peana pertinente, ma scontata. Sofferamoci, invece, ai dati, partendo dalla natura intrinseca nell'oggetto di tutela e dei suoi attributi culturali, artistici e sociali.

La *Rotonda*, la *Malcontenta*, la *Volpi*, la *Manin* la *Contarini-Simes* basterebbero da sole a rappresentare, senza inutili commenti, le altre 395 Ville cui il Consorzio ha messo mano, ridando loro smalto ed efficienza. Esse sono oggi, non un inserimento statico di tipo « museistico », ma si

trovano perfettamente accorpate nella dinamica dei tempi, cui partecipano in vario modo nella destinazione, al limite di conoscenza e di acquisizione culturale per i turisti, verso i quali i proprietari, in sede di partecipazione ai benefici consortili, si sono impegnati per clausola, a concedere libero accesso.

Di esse, 50 sono di proprietà di Enti che svolgono attività sociali: enti locali, istituzioni di assistenza e beneficenza, fondazioni, associazioni. Se ne possono citare alcune: la *Villa Contarini-Simes*, a Piazzola sul Brenta, del Centro culturale di cardiologia, luogo di convegni e di seminari scientifici e culturali; la *Villa Badoera*, di proprietà dello stesso Consorzio per le Ville venete, nella quale si svolgono concerti e incontri a carattere didattico e sociale; la *Villa Manin*, a Passariano, di proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia, anche essa spesso alla ribalta per mostre, incontri politici, occasioni teatrali e sperimentali socio-innovativi; la *Villa Frachetti*, a Preganziol, sede dell'Istituto di architettura della Università di Venezia; la *Villa Dall'Oglio Benetton*, sede della Accademia internazionale del ferro; la *Villa Roberti*, sede del Centro internazionale di grafica; la *Villa Velluti*, a Dolo, sede della Associazione amici della Riviera del Brenta e della musica; la *Villa Malinvernini*, a Lugo, sede del Museo dei fossili del Veneto; e tante altre anch'esse destinate ad uso pubblico, culturale, artistico e didattico.

Altrettanto degne di rilievo, le Ville che rivestono il ruolo di centro aziendale in fiorenti complessi agricoli, nei quali è impegnata manodopera specializzata nella conduzione di vitigni selezionati per la produzione enologica di origine controllata: la *Villa Borletti* a Bagnoli di Sopra, la *Villa Camariani* a Zavon di Vo, la *Villa Castello di Montecchia* a Selvazzano, la *Villa Deciani* a Martignacco, la *Villa Paradiso* nei pressi di Udine. Altre ancora svolgono poi un ruolo primario di richiamo turistico nel settore alberghiero, con risultati assai positivi nell'impiego dei lavoratori locali e nell'impulso alle correnti di vacanze.

E qui si ricordano i ristoranti-albergo: la *Villa Condulmer* di Mogliano, la *Guarnieri* a Ponzano, la *Cipriani* ad Asolo, la *Connestabile della Staffa* a Scorzé, la *Ducate* a Dolo, il *Castello di Stigliano* a S. Maria di Sala, la *Eolia* a Stigliano Veneto, la *Altichiero* a Padova.

In analisi sintetica di quanto sopra descritto, si può giustamente definire l'attuale realtà delle Ville venete una felice simbiosi artistica e storico-culturale in un contesto sociale.

A rendiconto della attività del Consorzio è d'obbligo definire cosa sia stato speso per realizzare questo programma di restauro e di valorizzazione delle Ville venete, che ha consentito tanti recuperi in questi diciotto anni e quale sia stato il contributo della manodopera e delle imprese locali al ripristino degli immobili e dei loro contenuti artistici.

La entità, già citata, assomma a 16 miliardi di lavori, dei quali l'80 per cento circa, pari a 12 miliardi e 800 milioni destinati alla manodopera; il che si traduce in 6 miliardi e 400 mila ore di lavoro pari a 800 mila giornate lavorative. In paragone, il Consorzio per le Ville venete rappresenta una azienda che impegna dai 160 ai 180 operai al giorno, inserendosi di diritto nella economia veneta, con un *curriculum* di diciotto anni di attività e con risultati senza alcun dubbio positivi.

Lo Stato ha erogato annualmente al Consorzio 200 milioni. Al 1976 la situazione finanziaria è di 4 miliardi e 500 milioni di capitale, rappresentato per 700 milioni (la valutazione è per difetto) di capitale immobiliare: Ville *Badoera*, *Poiana*, *Farsetti*, *Loredan*; per 2 miliardi e 300 milioni in mutui capitalizzati, più 110 milioni di residui attivi, e per 1 miliardo e 350 milioni di lavori in corso da considerarsi mutui all'attivo. Si aggiungano, poi, alcuni milioni per arredi ed attrezzature consortili; il che rappresenta, dunque, un margine attivo di oltre 1 miliardo.

Inutile aggiungere che l'interesse dello Stato è largamente tutelato e le spese appaiono produttive (si ricorda che il Consorzio per le Ville venete dispone di soli sei impiegati: un direttore, un geometra, un ragioniere, due dattilografe e un usciere). Fuori dubbio sono i risultati sul piano della acquisizione artistica e culturale, avvallati da eminenti personalità nazionali ed internazionali.

Vi è poi il risvolto, poco appariscente per il pubblico e per i non addetti ai lavori, che rappresenta, invece, un elemento di convergenza determinante per la iniziativa che si propone: l'impiego continuato di maestranze qualificate e selezionate che trova utile collocazione di una attività che

gli è congeniale, ormai da circa venti anni, che è stata ed è, per i più, un fattore professionalmente formativo primario, a motivo dell'aspetto tecnico particolare che rivestono il restauro, il recupero, la ristrutturazione delle Ville lesionate.

Fin qui l'attività dell'Ente del 1958 ad oggi, i suoi meritori risultati, l'ambito e le prospettive nei quali li ha conseguiti; Ente la cui disciplina legislativa scadeva con il 31 dicembre 1976, dal che la preoccupazione di consentire al Parlamento di provvedere alla inderogabile proroga. Questo il motivo primario che giustificò il 16 dicembre 1976 la presentazione alla Camera della proposta di legge n. 938.

Interveniva subito dopo, l'11 gennaio 1977, un disegno di legge che il Governo presentò al Senato (atto parlamentare S. n. 445), con il titolo: « Proroga, con integrazioni, della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete e successive modificazioni ». Dal che si ritenne opportuno attendere a licenziare la stampa di questa proposta per eventualmente inserirvi integrazioni, ove necessarie, e ciò, in considerazione dell'abbinamento dei due progetti, cui per Regolamento si dovrà provvedere.

La iniziativa governativa ha avuto il pregio della tempestività, ove era coerente disporre la proroga dell'Ente, resa anche indispensabile per non lasciare senza disciplina giuridica tutti gli adempimenti ed impegni in corso, all'interno verso il personale dipendente e all'esterno verso terzi. E il Senato bene ha operato, con urgenza, approvando il disegno di legge che è stato pertanto trasmesso alla Camera, in data 11 marzo 1977.

Ciò che lascia invece perplessi è la ridotta misura di questo testo che l'altro ramo del Parlamento ha approvato, e che in sostanza proroga l'Ente al 31 marzo 1978 e fissa uno stanziamento di soli 120 milioni.

Sono evidenti alcune argomentazioni che qui si motivano.

L'Ente deve avere ben più lunga vita, se allo stesso si riconosce quella funzione socio-culturale e di tutela di un patrimonio artistico di immenso valore che può e deve assolvere.

A questo scopo, la proroga di un anno costituisce una soluzione mediata, che non inquadra l'organismo nella potenzialità che riveste, anche per quella azione di propa-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ganda turistica che deve assolvere nel tempo. Si ricorda in merito che il « giro delle Ville venete » costituisce, insieme con l'altro dedicato alle Isole, un *tour* obbligato per i turisti stranieri a Venezia, che ha sempre riscosso enorme e positivo successo.

La scadenza al 31 marzo 1978, cioè appena un anno, considerati i tempi attuali, non si ritiene abbia un fondamento pratico, e può essere giustificata solo e soltanto se si abbia intendimento di sopprimere questo Consorzio; il che contrasta con tutti gli obiettivi anzidetti.

Se la Camera approvasse *sic et simpliciter* il testo trasmesso rimanderebbe, al 31 marzo del prossimo anno, il nuovo impegno legislativo per una ulteriore inevitabile e produttiva proroga; tanto vale, dunque, provvedersi sin d'ora, ribadendo la utilità socio-culturale dell'Ente, rinnovando però lo statuto, troppo sfrangiato dalle molte intercorse modificazioni ed integrazioni, ed accentuando quella impostazione consortile che deve caratterizzare l'organismo nella sua peculiare natura di strumento incentivante, in due regioni, di una azione di cultura che non può, né deve mancare.

Il secondo argomento concerne il finanziamento. Posto e premesso che, nel Paese — se si vuole sopravvivere — anche in momenti di difficoltà economiche estreme quali gli attuali, non possono effettuarsi tagli totali di copertura economica, proprio per quelle attività che producono cultura, è d'obbligo ricordare che in questi giorni sono state presentate da tutti i Gruppi politici proposte di legge che riconoscono alla Biennale di Venezia, grossa ed encomiabile macchina che produce cultura, un finanziamento oltre 3 miliardi di lire. Da questa — che ci si augura divenga presto operante con legge dello Stato — alla misura esigua assegnata a questo Consorzio di soli 120 milioni, con i quali fare restauri ed attività di propaganda e di diffusione, non occorre evidentemente proporzione sostenibile. E questo ci induce a sperare che alla Camera, la entità stanziata possa accrescersi in cifra corrispondente all'impegno.

La validità della presenza di una tale istituzione svolta alla valorizzazione ed alla conservazione di un patrimonio artistico che esprime insopprimibili esigenze culturali, e il fatto che questo patrimonio è parte integrante dei valori umani e civili,

di cui esso è al tempo stesso una delle più alte espressioni, riaffermando dunque la opportunità dell'Ente e permettono di individuare alcune linee di tendenza che si dovrebbero perseguire.

Il problema del finanziamento è comprensibilmente determinante; ove, con la entità prima stanziata diviene oggi pressoché impossibile mantenere e conseguire i fini istituzionali, per i quali il Consorzio è stato creato.

Si deve, al riguardo, far rilevare che i contributi annui assegnati non hanno subito alcun aumento dal 1958 (nei confronti, anzi, delle cifre stanziato dallo Stato per gli anni 1960-61 e 1961-62 ora sono diminuiti), e che, considerando l'enorme svalutazione subita dalla lire in questi anni, essi sono attualmente irrisori.

Determinante per la prosecuzione di così meritoria funzionalità posta in essere dal Consorzio è innanzitutto una proroga consistente, e non fittizia, della sua esistenza burocratica e strutturale; ma, a latere di essa, si afferma dunque come imprescindibile la necessità di adeguare il finanziamento alla entità dei compiti.

E', dunque, oggi indilazionabile l'assicurare i mezzi nel più breve tempo possibile per la continuità del Consorzio; mentre, nel quadro della più recente problematica annessa alla salvaguardia ed alla conservazione del patrimonio artistico italiano, appare quanto mai incombente la programmazione delle attività da esperirsi per il futuro.

Le 400 Ville restaurate, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, sono purtroppo un bilancio piuttosto esiguo di fronte alla reale necessità di intervento sulle circa 4.000 Ville esistenti.

Il Consorzio deve, poi, essere messo in condizioni di svolgere anche una utile azione culturale e divulgativa. Ed a questo proposito è necessario garantire che lo stesso possa sistematicamente operare un censimento ed una catalogazione di tutte le Ville; e, in ciò, si fornirebbero le premesse per un lavoro sistematico e tecnicamente meglio impostato.

La sua impostazione consortile è intoccabile. E, proprio in forza di quanto anzidetto, non appare infatti possibile una soluzione di diversa regolamentazione nei confronti di detto Consorzio; il quale, oggi, non potrebbe aspirare ad una riconferma e ristrutturazione, senza tenere conto della interdipendenza esistente tra il Consorzio

medesimo, le istituzioni che ne sono le promotrici, le leggi di cui si avvale, le norme di carattere costituzionale e amministrativo che sanciscono la sua esistenza ed il suo operare.

In questa visuale la presente proposta di legge offre uno statuto che accentua tale impostazione, trasformando l'Ente in un vero e proprio Consorzio, entro il quale agiscono tutte le entità politiche, amministrative ed economiche delle due regioni interessate, pur mantenendo intatti e vitali i raccordi con il Ministero dei beni culturali e ambientali, e incentivando una connessione anche con il Ministero del turismo e dello spettacolo, ove la funzione che questo organismo può svolgere nel settore del turismo deve essere rivalutata ed in consistenza riconosciuta.

Si può quindi procedere ad un esame sommario delle norme proposte, nelle quali si è cercato di armonizzare le molte disposizioni rimaste in vita da più leggi che hanno modificato lo statuto primario del 1958, con le esigenze più attuali, individuate negli obiettivi sopraindicati.

Nella articolazione del testo si è tenuto conto della nuova realtà locale, quale la regione, per poter così assicurare una maggiore incisività della partecipazione, non solo economica, da parte degli Enti pubblici.

Si è considerata la opportunità di un vincolo artistico, che incida direttamente sullo strumento di programmazione urbanistica, bloccando in avvenire il ripetersi di deturpazioni, spesso verificatesi proprio in mancanza di una legge adeguata, e conseguentemente di mezzi e personale.

Si è voluta assicurare una tutela integrale della Villa attraverso la definizione della sua pertinenza artistica riferita all'*habitat* ambientale, in cui la Villa è inserita, con la previsione di tutto un sistema di prelazioni, nel caso di trasferimento di proprietà per atto tra vivi della pertinenza separatamente dalla Villa, o viceversa, nell'intento di creare l'unità della proprietà che si ritiene essere garanzia della migliore conservazione del complesso artistico.

Non si è perso di vista un più efficace coordinamento delle competenze dei vari organi, interessati alla amministrazione del territorio, con possibilità di intervento diretto, anche modificatore, sugli argomenti di programmazione urbanistica comunale (P.R.G. o P.di F.) e coordinamento o as-

sorbimento delle competenze della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici, attraverso la attribuzione della competenza ad opporre i vincoli rispettivamente previsti dalle leggi del 1939, n. 1947 e n. 1089; in ciò dunque affermandosi la unitarietà della gestione dei vincoli, affidata ad un'unica istituzione.

Ciò consente un controllo, oltre che della conservazione statica del complesso artistico (Villa o pertinenze), anche della sua destinazione concreta, che deve essere sempre consona e corrispondente al valore artistico del bene cultura; e in pari tempo assicura la possibilità di espropriazione, dopo le opportune diffide e messe in mora, sia dalla Villa che dalla pertinenza come sanzione di carattere estremo alla loro cattiva conservazione od utilizzazione, svincolando il Consorzio dalle difficoltà burocratiche che fino ad ora hanno reso inutilizzabile questo strumento, che, di fatto, è l'unico concreto che rende possibile una programmazione degli interventi.

A questo proposito rimane emblematica la decadenza di alcuni tra i più prestigiosi complessi architettonici per i quali, pur essendo gli stessi estremamente conosciuti ed addirittura oggetto di indignate segnalazioni giornalistiche, poco il Consorzio ha potuto fare.

Si è quindi provveduto alla riaffermazione del principio che, a corrispettivo della erogazione del pubblico denaro per la conservazione del bene culturale, deve seguire una forma di fruizione di esso da parte della collettività, compatibilmente con il dovuto rispetto della *privacy* della residenza. E si è introdotta la esigenza di bene considerare il regime fiscale da applicare, che è un particolare aspetto della necessità di assicurare una conservazione funzionale della Villa.

La legge istitutiva e le successive sue modificazioni, avevano stabilito la esenzione della imposta sui terreni e sul reddito dei fabbricati, nonché la esenzione dalla imposta di registro e di successione sui trasferimenti, sia per atto tra vivi che *mortis causa*, per le Ville venete e loro adiacenze. Tale regime occorre sia conservato, per non scoraggiare interventi restaurativi da parte di proprietari o di interventi di acquisizione delle Ville da parte di persone disposte alla loro conservazione.

Ben si comprende la difficoltà economica del momento e i giusti principi di rigidità cui è ispirato il nuovo regime tri-

butario; ma è fin troppo evidente che non appena i nuovi proprietari dessero mano al restauro della Villa, si renderebbero possibili determinazioni di imponibili elevatissimi e conseguenti imposizioni tributarie assolutamente disincentivanti di ogni intento conservativo o restaurativo. Quella stessa *ratio*, che impose le agevolazioni tributarie per il passato, deve dunque imporre oggi il ripristino delle stesse, per evitare che vengano meno, per effetto delle conseguenze tributarie cui andrebbero incontro, quegli stimoli alla conservazione ed al restauro dell'ingente patrimonio culturale rappresentato dalle Ville venete che costituiscono l'incentivo primario a che la salvaguardia e la tutela delle stesse in pratica si realizzino.

Tale nuova articolazione modifica dunque l'atteggiamento che fino ad oggi il Consorzio ha giustamente adottato per un criterio di urgenza battendosi soprattutto per salvare dalla decadenza materiale le Ville venete e ponendo in secondo piano l'aspetto scientifico, culturale e sociale, che la attività del Consorzio comporta nel momento in cui esso opera delle scelte e dei criteri di salvaguardia delle Ville stesse che possono essere non solo una rara testimonianza del passato, ma anche una viva e feconda realtà, capace di incidere sul momento scientifico, culturale e sociale del mondo di oggi.

Il Consorzio, cioè, non può più essere prefigurato dal dettato legislativo come uno strumento passivo di conservazione edilizia; il che, comporterebbe, come in certi casi ha già comportato, il ripristino di Ville che nel giro di pochi anni ritornerebbero ineluttabilmente a decadere.

Il Consorzio, invece, dove poter individuare e suscitare destinazioni culturali, scientifiche e sociali; deve poter intervenire in maniera attiva almeno nel settore di propria competenza e, cioè, promuovere intorno alle Ville in generale ed a questa o quella in particolare: un insieme di attività che possa per un verso servire al Consorzio come guida ed orientamento nel suo lavoro (seminari, convegni, studi sui problemi offerti dalle Ville nella loro totalità), e per l'altro fornire alla società un contributo di ricerca scientifica e di attività culturale che sono oggi esigenze insopprimibili e indifferibili.

Scontata la finalità che la presente proposta di legge persegue, sono d'obbligo alcune considerazioni conclusive.

Si è dimostrato come appare inscindibile il trinomio (Venezia-Laguna-Ville venete). Ebbene, deve esprimersi rammarico che il problema della salvaguardia e valorizzazione di queste non sia stato considerato — come si doveva — nel contesto della formulazione della legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente la salvaguardia di Venezia, nella quale non si è dunque tenuto conto di una terza componente della realtà culturale, storica e sociale di Venezia: le sue Ville, che devono definirsi il naturale « interland » della stessa Venezia e della correlativa laguna. Si vuole ritenere che tale omissione solo dall'aver recepito la presenza *in loco* di una apposita istituzione — il Consorzio — che, di queste Ville, si occupa da circa un ventennio; ma, oggi, a pochi anni dalla promulgazione di quel provvedimento, tale istituzione non deve certo esser lasciata decadere.

Se, a suo tempo, può essere stato un assurdo giuridico l'aver considerato Venezia e la sua laguna problema di interesse nazionale senza coinvolgere le Ville venete, che di Venezia fanno parte integrante, sarebbe oggi aggravare una situazione quantomeno anomala, rendersi partecipi di una responsabilità non lieve, nel sopprimerne l'Ente di salvaguardia, il che costituirebbe anche un fatto antisociale nei confronti delle popolazioni venete che, insieme con lo strumento di recupero e valorizzazione del loro patrimonio artistico, vedrebbero cadere un supporto alla loro economia ed estinguersi una eventuale e consolidata fonte di lavoro, di iniziative sociali, di positivi riflessi artigianali, commerciali, industriali e turistici.

Si è, dunque, a sufficienza dimostrato come sia opportuno, imprescindibile e indifferibile nei confronti del Consorzio delle Ville venete un organico provvedimento legislativo che disponga, non solo la proroga con esteso respiro, bensì in pari tempo gli consenta la prosecuzione dell'opera fin qui con tanta validità svolta, gli garantisca la necessaria economia, gli permetta una più ampia e diffondibile opera culturale e gli permetta infine di poter incentivare quella azione sociale, che compie a beneficio di tanti lavoratori delle regioni interessate

E' quanto qui proponiamo, certi di ricevere assenso unanime di tutti i Gruppi parlamentari delle due Camere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

(Istituzione del Consorzio).

E' costituito un Consorzio tra lo Stato e gli enti locali di cui all'articolo 3, avente per scopo la tutela, il restauro e la programmazione socio-culturale delle Ville venete, soggetta alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Venezia ed assume la denominazione di « Consorzio per la salvaguardia e la valorizzazione delle Ville venete ».

L'ordinamento interno del Consorzio sarà regolato da norme deliberate dal Consiglio di amministrazione del medesimo, rese esecutive con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con quello del tesoro.

ART. 2.

(Collegamento con l'Ente Ville venete).

Il Consorzio esercita i compiti e prosegue le attività già demandate all'Ente per le Ville venete, istituito con legge 6 marzo 1958, n. 243, modificata e integrata dalle leggi 5 agosto 1962, n. 1336, 28 marzo 1968, n. 407 e 7 luglio 1970, n. 600.

Tutte le leggi indicate nel comma precedente sono abrogate e sostituite con le norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 3.

(Enti componenti il Consorzio).

Del Consorzio fanno parte: lo Stato, la Regione Veneto, le Regione Friuli-Venezia Giulia, le Amministrazioni provinciali di Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e, inoltre, tutte le Amministrazioni comunali, nei cui circondari si trovino Ville venete soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, operanti nelle province stesse.

Sono parimenti obbligati a partecipare al Consorzio gli Enti provinciali del turismo delle province anzidette, e possono aderirvi, alle condizioni di cui all'articolo 18, gli Istituti di credito agenti nella Re-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gione Veneto e nella Regione Friuli-Venezia Giulia

Possono, inoltre, aderire al Consorzio le Amministrazioni comunali della Regione Trentino-Alto Adige, qualora ricorrano le condizioni di cui alle Amministrazioni comunali indicate al primo comma, in ipotesi di immobili che presentino caratteristiche storico-culturali riconosciute meritevoli di tutela con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio per le Ville venete

ART 4

(Organi del Consorzio).

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Segretario generale;
- 5) il Collegio dei revisori.

ART. 5.

(Presidente).

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, ha la legale rappresentanza del Consorzio e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statuari; provvede alla preparazione della relazione sulla attività del Consorzio, e a quella del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti; promuove gli atti conservativi del Consorzio; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura la asservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti stessi.

ART. 6.

(Consiglio di amministrazione: poteri).

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il Presidente del Consorzio;
- b) un rappresentante del Consiglio dei ministri:

- c) due rappresentanti del Ministero dei beni culturali e ambientali;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- g) due membri nominati dalla Regione Veneto;
- h) due membri nominati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
- i) due membri in rappresentanza delle Amministrazioni provinciali indicate nell'articolo 3, scelti dalle stesse tra i presidenti delle medesime;
- l) due membri in rappresentanza delle Amministrazioni comunali indicate nell'articolo 3, scelti dalle stesse tra i sindaci delle medesime;
- m) due membri fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle province indicate nell'articolo 3, scelti dagli stessi;
- n) due rappresentanti degli Istituti di credito, che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 3, scelti dagli stessi;
- o) tre membri designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- p) due membri designati dai proprietari delle Ville;
- q) un membro designato dal personale di ruolo del Consorzio.

ART. 7.

*(Presidente e Consiglio di amministrazione:
durata in carica).*

Il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione indicati nell'articolo 6, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo nella misura della metà dei componenti stessi.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio stesso.

Alla costituzione del nuovo Consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del Consiglio precedente.

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità corrispettiva alle loro funzioni.

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione: poteri).

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante del Consorzio e stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di:

a) deliberare il piano quadriennale di massima per le attività del Consorzio;

b) definire i criteri tecnici e funzionali per le operazioni di restauro e tutela delle Ville;

c) determinare, tenuto conto della importanza storico-artistica dei monumenti, nonché della urgenza e della entità dei lavori, l'ordine di precedenza, secondo il quale gli immobili di cui all'articolo 1 devono essere consolidati e restaurati;

d) deliberare sulla richiesta di mutui agli Istituti di credito, nonché sulle proposte di espropriazione, sugli acquisti, sulle alienazioni e sulle accettazioni di lasciti e donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;

e) organizzare incontri e manifestazioni, anche su iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed associazioni che non abbiano interessi e finalità mercantili, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dal Consorzio stesso.

f) deliberare sulla utilizzazione e ripartizione dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per le attività programmate e svolte, sulla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, sugli acquisti, transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere, sulla accettazione di lasciti, donazioni e legati, e sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, e in generale su tutti gli atti economici e giuridici interessanti il Consorzio, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

g) deliberare sulle indennità spettanti ai componenti il Consiglio di amministra-

zione e sugli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei revisori, ai componenti le Commissioni e le Giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte del Consorzio;

h) deliberare entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo di ciascun esercizio annuale, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, da sottoporre alla approvazione ministeriale, bilancio da redigersi in conformità con quanto disposto dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, e che diviene esecutivo con la approvazione del Ministero dei beni culturali e ambientali, che vi provvede di concerto con quello del tesoro;

i) deliberare, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto, da sottoporre entro un mese alla approvazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, che vi provvede di concerto con quello del tesoro;

l) adottare ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini del Consorzio.

ART. 9.

*(Consiglio di amministrazione:
convocazione e validità).*

Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Le adunanze del Consiglio stesso sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei componenti, e in seconda convocazione con quella della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti e a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 10.

(Comitato esecutivo: composizione).

Il Comitato esecutivo è composto da:

- a) il Presidente del Consorzio;
- b) un rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali;
- c) due membri rappresentanti le regioni;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) un presidente di Amministrazione provinciale;

e) un rappresentante di Amministrazione comunale;

f) un presidente di Ente provinciale per il turismo.

I membri di cui alle lettere da b) ad f) sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

ART. 11.

(Comitato esecutivo: compiti).

Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio di amministrazione stesso ritenga di delegargli nell'interesse del Consorzio

ART. 12.

(Vice presidente: nomina e compiti).

Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi componenti il vice presidente del Consorzio, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Ad esso il presidente potrà delegare particolari attribuzioni o compiti con propria delibera nell'interesse del Consorzio.

ART. 13.

(Segretario generale: nomina e compiti).

Il Segretario generale del Consorzio, prescelto per particolare competenza nei settori di attività del Consorzio, è nominato dal Consiglio di amministrazione e decade dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata deliberata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi Ente pubblico o privato.

Se dipendente dello Stato o di Ente pubblico è collocato in aspettativa senza assegni, per tutta la durata dell'incarico.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione per quanto concerne la gestione generale del Consorzio ed ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni del Con-

sorzio conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio di amministrazione e di assicurare la direzione e la funzionalità degli uffici e dei servizi.

E' capo del personale del Consorzio.

Partecipa con funzioni di Segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 14.

*(Collegio dei revisori:
composizione e nomina).*

Il Collegio dei revisori è composto da:

- 1) cinque membri effettivi designati:
 - a) uno dal Ministro del tesoro, con funzione di presidente;
 - b) uno dal Ministro dei beni culturali e ambientali;
 - c) uno dal Ministro del turismo e spettacolo;
 - d) due alle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
- 2) nonché due membri supplenti designati:
 - a) uno dal Ministro dei beni culturali e ambientali;
 - b) uno dal Ministro del turismo e spettacolo.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal Consiglio di amministrazione.

I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione.

ART. 15.

(Collegio dei revisori: poteri).

Il Collegio dei revisori esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari del Consorzio; esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alle gestio-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ni dell'ente; controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi; vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio di amministrazione.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio di amministrazione del Consorzio e resa pubblica.

ART. 16.

(Patrimonio del Consorzio).

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente per le Ville venete era proprietario al 31 dicembre 1976, da altri beni mobili ed immobili di successiva acquisizione nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati, ad incremento del patrimonio stesso.

ART. 17.

(Finanziamento del Consorzio).

Il Consorzio provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo;
- c) i contributi ordinari annuali della Regione Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle amministrazioni provinciali e delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 3;
- d) i contributi degli Enti provinciali del turismo e degli Istituti di credito di cui all'articolo 3;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati.

ART. 18.

(Entrate del Consorzio).

Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia provvederanno, con proprie leggi a determinare le loro quote contributive a carico dei rispettivi bilanci.

Le Amministrazioni provinciali e gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti alla elargizione di contributi secondo la tabella *A* annessa alla presente legge.

Le Amministrazioni comunali provvederanno parimenti a determinare, con proprie deliberazioni, le quote contributive a carico dei loro bilanci.

Gli Istituti di credito di cui all'articolo 3, si obbligheranno ad una contribuzione annua non inferiore a lire 5.000.000.

ART. 19.

(Utilizzazione dei fondi).

Salvo quanto disposto dall'articolo 8, i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

- a) servizio di mutui;
- b) concessioni di contributi ed erogazioni di fondi per l'applicazione degli articoli;
- c) espropriazione ed acquisto di Ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle Ville stesse;
- d) onere finanziario — che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio del Consorzio — per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni pericolanti che ornano le Ville — di eccezionale interesse artistico-storico ovvero aperte al godimento del pubblico — i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per le quali non si ravvisi la opportunità o la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;
- e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni ed altre eventuali;
- f) spese per il personale.

Alle categorie di spesa di cui alle lettere c), d), e) del comma precedente non può essere assegnata una somma superiore rispettivamente al 30 al 20 e al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario.

ART. 20.

(*Tesoreria del Consorzio*).

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto di credito del Veneto che abbia sede centrale o filiale in Venezia.

ART. 21.

(*Procedure per la salvaguardia e la tutela delle Ville*).

Il Consorzio persegue gli scopi istituzionali in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso.

Il proprietario della Villa soggetta alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ha l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, di manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la monumentalità od impedire il deterioramento.

Qualora il proprietario non provveda direttamente ai lavori di cui al comma precedente, sotto la vigilanza ed entro i termini fissati dalla competente Soprintendenza, il Consorzio può intimargli, a mezzo di ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori.

Tale deliberazione è di competenza del Comitato esecutivo che dovrà previamente assicurarsi che il credito derivante al Consorzio per effetto di tale sostituzione sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori, il Consorzio deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, il Consorzio ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni.

La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà effettuata dal Soprintendente competente, sentito l'Ingegnere Capo del Genio civile competente per territorio, e costituirà titolo esecutivo per il rimborso.

Contro la liquidazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dei beni culturali e ambientali, che provvede in via definitiva.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle Ville.

Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, il Consorzio potrà avvalersi della procedura relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 22.

(Procedure per i mutui).

Su richiesta del proprietario che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 21, il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni e non superiore a 20.

Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione del Consorzio, provvede il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero dei beni culturali e ambientali rimette al Ministero del tesoro, Ragioneria generale del tesoro - i piani di ammortamento dei mutui deliberati.

Il Comitato esecutivo può disporre che il Consorzio conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza.

a) condizioni economiche disagiate del proprietario;

b) reddito realizzato dalla Villa;

c) interesse artistico o storico della Villa;

d) entità quantitativa e qualificativa e urgenza del restauro.

Al proprietario che, trovandosi in condizioni disagiate, esegua senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.

ART. 23.

(Procedure per i pagamenti).

Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia durata maggiore di quella del Consorzio.

ART. 24.

(Procedure per le garanzie).

A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 21, il Consorzio iscriverà ipoteca sulla Villa restaurata.

La iscrizione sarà effettuata a semplice richiesta del Consorzio su prestazione della deliberazione del Comitato esecutivo di cui all'articolo 23, per l'importo presuntivo dei lavori.

Effettuati i lavori, sarà fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.

Per i mutui di importo non superiore a lire 5 milioni la iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un Istituto di credito.

ART. 25.

(Procedure per l'acquisto o l'esproprio).

Nel caso in cui il valore della Villa restaurata non sia sufficiente a garantire il credito del Consorzio, o qualora si tratti di monumento di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere la espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantirne la perfetta funzionalità.

Nel caso di cui al comma precedente la acquisizione al Consorzio dell'immobile di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità.

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge, si applicano le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilità di acquistare beni immobili senza la autorizzazione governativa di cui all'articolo 17 del codice civile.

Il diritto di prelazione di cui all'articolo 28 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in caso di rinuncia da parte dello Stato, può essere esercitato dal Consorzio, limitatamente agli edifici di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 234.

ART. 26.

(Procedure per le vendite).

Il proprietario della Villa è tenuto a notificare al Consorzio la decisione di alienare la Villa stessa almeno sessanta giorni prima di addivenire alla vendita, indicando le generalità del compratore.

Gli atti di alienazione saranno dichiarati inefficaci ad istanza del Consorzio o del Ministero dei beni culturali e ambientali, allorché siano effetto della collusione tra le parti al fine di eludere gli obblighi derivanti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

La conclusione si presume, senza possibilità di prova contraria, quando la vendita non sia stata preventivamente notificata e l'acquirente non offra sufficienti garanzie per gli obblighi a lui derivanti dalla legge. L'alienante può in ogni momento far cessare la azione di inefficacia costituendo idonee garanzie per gli obblighi dell'acquirente.

ART. 27.

(Procedure per i lavori).

La approvazione dei progetti per la cui esecuzione siano stati chiesti mutui ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è demandata alla competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici che vi provvederà di concerto con il Consorzio.

La vigilanza sui lavori per i quali siano stati concessi mutui o contributi ed il loro collaudo, sono demandati alla competente Soprintendenza che vi provvede di concerto con il Consorzio.

La competente Soprintendenza, di concerto con il Consorzio, provvede alla stesura del progetto per i lavori di restauro, conservazione e consolidamento, per i quali interviene direttamente il Consorzio.

ART. 28.

(Norme tributarie e ipotecarie).

Gli immobili di cui all'articolo 1 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonché dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

La esecuzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici che annualmente attesti che la Villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa.

Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità sono esenti dalla imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria.

Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici che attesti che la Villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa.

Tutti gli atti che si rendono necessari per la esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa.

Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge.

ART. 29.

(Esenzioni).

Gli immobili di cui all'articolo 28 sono esenti dalle imposte sul reddito.

La esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici che annualmente attesti che la Villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza.

Per i trasferimenti aventi ad oggetto gli immobili stessi, autorizzati dalla competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, si applica l'imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Le concessioni di mutuo, le dilazioni, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonché le iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, sono soggette a imposta fissa.

ART. 30.

(Norme per l'accesso dei visitatori).

I proprietari degli edifici di cui all'articolo 1 che usufruiscono delle provvidenze di legge per la esecuzione dei lavori di restauro, sono tenuti a consentire la visita al pubblico dell'edificio monumentale, almeno un giorno alla settimana, con orario da convenirsi con il Consorzio.

ART. 31.

(Personale del Consorzio).

Il personale comunque in servizio da almeno un anno presso il soppresso Ente per le Ville venete, nei limiti e secondo il disposto dell'articolo 5 della legge 7 luglio 1970, n. 600, è collocato in apposito ruolo entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, previa formulazione della pianta organica e del relativo regolamento normativo ed economico.

Qualora si tratti di impiegati di ruolo dello Stato, il personale anzidetto è collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso di necessità il Consorzio può affidare incarichi a persone di particolare competenza nei settori di attività del Consorzio medesimo, in specie per il restauro, la valorizzazione e la realizzazione di iniziative specifiche anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 8, lettere c) ed l).

ART. 32.

(Controversie, valutazioni e stime).

Per tutti gli atti e le controversie il Consorzio delle Ville venete è equiparato alle amministrazioni dello Stato e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa della Avvocatura dello Stato.

Per tutte le valutazioni e le stime relative agli immobili di cui all'articolo 1, il Consorzio si avvale dell'Ufficio tecnico erariale competente.

ART. 33.

(Contributo dello Stato).

E' concesso al Consorzio per la salvaguardia e la valorizzazione delle Ville venete un contributo di lire 500 milioni per

il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1996 a carico del bilancio del Ministero dei beni culturali e ambientali.

All'onere annuo derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente comma, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 2035 e 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, fino al 1980, per l'importo di lire 150 milioni per ciascuno dei predetti capitoli e mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 1562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi fino al 1980, per l'importo di lire 150 milioni per ciascuno dei predetti capitoli.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Misura del contributo annuo facente carico ad Enti pubblici.

a) Contributo degli Enti provinciali per il turismo delle province di:

Belluno	1.500.000
Padova	3.000.000
Pordenone	2.000.000
Rovigo	1.500.000
Treviso	3.000.000
Udine	2.000.000
Venezia	2.500.000
Verona	2.500.000
Vicenza	3.000.000

b) Contributo delle Amministrazioni provinciali di:

Belluno	7.500.000
Padova	20.000.000
Pordenone	10.000.000
Rovigo	7.500.000
Treviso	25.000.000
Udine	15.000.000
Venezia	20.000.000
Verona	20.000.000
Vicenza	25.000.000